

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Roccadoria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

N. 10 DEL 24.05.2019

OGGETTO: PROSECUZIONE INCARICHI RESPONSABILI DI AREA ATTRIBUITI CON PRECEDENTI DECRETI N. 2, 5 E 6 DEL 02.01.2019

Premesso che con deliberazione n. 33 del 15.12.2017 l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Villanova ha proceduto all'individuazione del nuovo Presidente dell'Unione dei Comuni nella persona del Sindaco di Villanova Monteleone Dr. Quirico Meloni;

Visto l'articolo 17 dello Statuto dell'Unione che al comma 2 prevede che *"Il Presidente dell'Unione rimane in carica per la durata di un anno e comunque sino alla nomina di un nuovo presidente"*.

Richiamato l'art. 18 dello Statuto dell'Unione, rubricato "competenze del Presidente", e, in particolare il comma 1 lett. b), ai sensi del quale *il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;*

comma 4: il segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento;

Visto il Titolo V dello Statuto, rubricato "Organizzazione amministrativa" e, in particolare, gli artt. 25 (organizzazione degli uffici e dei servizi) e 26 (personale);

Richiamato l'art. 26 comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale per l'esercizio delle proprie funzioni l'Unione si avvale del personale dipendente degli enti locali aderenti attraverso gli istituti previsti dal CCNL di riferimento o apposite convenzioni;

Richiamato il comma 5 ter dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 02.08.2005, introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 18 del 04.08.2011, ai sensi del quale *le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad*

esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Richiamato il successivo comma 5 quater del citato art. 3 della legge regionale n. 12 del 02.08.2005, introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 18 del 04.08.2011, ai sensi del quale *le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento;*

Atteso che l'Unione non ha propri dipendenti in organico e che per lo svolgimento dell'attività ordinaria si rende necessario avvalersi del personale dipendente dei comuni aderenti, previa acquisizione della disponibilità e dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza;

Considerato, inoltre, che non sussistono i presupposti giuridici per nuove assunzioni;

Visto l'art. 13 comma 6 del CCNL 22.01.2004, ai sensi del quale le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita;

Visto il successivo comma 7 del citato articolo 13, ai sensi del quale l'utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'Unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000;

Richiamato l'art. 13 comma 3 del CCNL Comparto Funzioni Enti Locali del 21.05.2018, ai sensi del quale gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;

Richiamati i decreti relativi al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa dell'Unione in scadenza il 20.05.2019 e, in particolare:

- il decreto n. 2 del 02.01.2019 di incarico della responsabile dell'area sociale e pubblica istruzione;
- il decreto n. 5 del 02.01.2019 di incarico della responsabile dell'area tecnica;
- il decreto n. 6 del 02.01.2019 di incarico della responsabile dell'area finanziaria;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 24.05.2019 con la quale si stabilisce quale direttiva di organizzazione degli uffici e servizi la prosecuzione degli incarichi di posizione organizzativa sopra richiamati per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di attribuzione dei nuovi incarichi di posizione organizzativa e della relativa pesatura, ai sensi del nuovo regolamento sull'istituzione, conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di P.O.;

Ravvisata la necessità di garantire il regolare funzionamento dell'Unione, che presuppone, stante l'attuale assetto organizzativo, di confermare gli incarichi di P.O. già individuati con i citati decreti n. 2, 5 e 6 del 02.01.2019;

decreta

di confermare gli incarichi di posizione organizzativa già attribuiti con precedenti decreti n. 2, 5 e 6 del 02.01.2019 per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo conferimento ai sensi del Regolamento sull'istituzione, conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di P.O. approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16/2019.

di notificare il presente provvedimento ai responsabili di area.



Il Presidente dell'Unione
Dr. Quirico Meloni